



COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 23 Del 17-02-2023

**Oggetto: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. ANNO 2023 -
CONFERMA**

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 10:00, in video conferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. La Giunta, ai sensi del vigente Regolamento comunale, si è riunita in modalità video conferenza mediante apposita piattaforma con l'intervento di tutti i soggetti partecipanti, compreso il segretario comunale, in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale. La presenza alla seduta è stata accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le previste modalità, ed in particolare attraverso il riconoscimento facciale garantito dalla piattaforma ed il voto è stato espresso mediante votazione individuale con i seguenti componenti:

ROSSI ELIA	SINDACO	P
CIACCI CAMILLA	ASSESSORE	P
ROSATI STEFANO	ASSESSORE	A

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Francesco Giordano

Assume la presidenza ROSSI ELIA in qualità di SINDACO .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;

- l'articolo 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alla disciplina dell'I.M.U. e della TASI, ad eccezione della TARI.

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2021, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,

nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATE:

- la Delibera C.C. n. 06 del 22.03.2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;
- la Delibera G.C n. 35 del 07/04/2022 e la n.103 del 10/11/2022 con le quali si confermava l'applicazione delle medesime aliquote riferite all'anno 2021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTA la situazione finanziaria dell'Ente;

RITENUTO di confermare, e considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili I.M.U. il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote per l'anno 2023:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze: **esenti** (art. 1, c.740, L.n. 160/2019)

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 5,00 per mille** (art. 1, c.748, L.n. 160/2019)

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,20 per mille** (art. 1, c.753, L.n. 160/2019);

DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 17-02-2023 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) **esenti** (art. 1, c.751, L.n. 160/2019);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari allo 1 per mille** (art. 1, c.750, L.n. 160/2019);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,40 per mille** (art. 1, c.754, L.n. 160/2019);
- terreni agricoli: **esenti** in quanto il Comune di Monte Grimano Terme rientra tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

RITENUTO di dover confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale di € **200,00**.

RITENUTO, altresì, di stabilire, per usufruire dell'aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso a parenti di primo grado, l'obbligo di presentazione di apposita autocertificazione entro il termine del 16/06 di ogni anno;

DATO ATTO che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di entrata al titolo I Cap. 151 "Imposta Municipale Propria" del bilancio 2023, si determina in complessivi Euro 300.000,00;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

P R O P O N E

1. **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI RICONFERMARE**, pertanto, le aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023, così come stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 22.03.2021 e successivamente integrate con deliberazione di G.C. n. 103 del 10/11/2022 descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
3. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile.
4. **DI DARE ATTO** che le aliquote, così come stabilite con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, decorrono il 1° gennaio 2023;
5. **Di rendere** il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134-comma 4- del D.lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 07-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI ELIA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 07-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI ELIA

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la proposta di deliberazione suindicata;
- **RITENUTA** detta proposta di deliberazione debitamente motivata;
- **ACQUISITI** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL ",
- **VISTO** il TUEL approvato con D.Leg.vo 267/2000, art. 48 e ritenuta la competenza a deliberare in merito;

Attestato che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte, in particolare: appello nominale, verifica che tutti i componenti interagivano nella discussione e della modalità telematica della seduta;

Con voti unanimi e favorevoli resi per appello nominale;

DELIBERA

- **DI APPROVARE, PER QUANTO IN PREMESSA, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOPRA RIPORTATA,**

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto;
con voti unanimi e favorevoli resi per appello nominale,

DELIBERA

- **di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4°, TUEL approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ROSSI ELIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORDANO FRANCESCO

Prot. n. 742

Lì 20-02-2023

Copia della presente deliberazione:

☒ viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale
(art. 124, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

☒ è comunicata con elenco ai capigruppo consiliari
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORDANO FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-02-2023 al 07-03-2023.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-02-2023:

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'albo pretorio comunale art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 17-02-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO